

CITTÀ DI SPINEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO EDILIZIO

ESTRATTO – ARTT. 13–14–14 BIS -

TESTO VIGENTE

Capo III° Commissione locale per il paesaggio (art. 45 nonies L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 11 della L.R. 10/2011) e norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del D.Lgs. 42/2004

Art. 13 Attribuzioni della commissione locale per il paesaggio

1. Al fine di garantire un’adeguata tutela del paesaggio degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004, viene istituita la commissione locale per il paesaggio.
2. Sono soggetti all’esame della commissione gli interventi riguardanti:
 - ☐ Le richieste di interventi edilizi che alterano l’aspetto esteriore di edifici ricadenti all’interno di ambiti sottoposti a vincoli paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - ☐ i piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardati zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - ☐ i comparti edificatori, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - ☐ gli interventi pubblici e/o d’interesse pubblico,, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
3. L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l’acquisizione di un parere per l’assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D.Lgs. 42/2004 e dalla normativa regionale.

Art. 14 Composizione e funzionamento della commissione locale per il paesaggio

1. La commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) Un membro di diritto, che presiede la commissione, è che è il responsabile del servizio sulla tutela del paesaggio;
 - b) Tre membri, nominati con deliberazione della Giunta comunale esperti in materia di tutela del paesaggio in possesso di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica, materie artistico - monumentali o equipollenti e di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio .
2. I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori nel rispetto di quanto previsto dalla legge 444/1994 e succ. mod. e int..
3. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione della giunta comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
4. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 lett. b) e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione
5. Non possono essere nominati a fare parte della commissione (riferito ai tre componenti nominati dalla Giunta comunale):
 - ☐ coloro che fanno parte d’organi elettivi dell’amministrazione Comunale (consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado;

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. del
“Regolamento edilizio: Variante - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14 sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”

- ☐ i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull’argomento da esaminare
 - ☐ parente di primo secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.
6. I componenti della commissione non possono partecipare ed esprimere le proprie valutazioni in relazione a progetti da loro presentati.
7. La commissione è convocata dal Presidente tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e- mail) con utilizzo di posta certificata almeno due giorni prima rispetto alla data della seduta.
8. Per la validità delle sedute della commissione, devono intervenire il presidente e almeno due dei tre componenti esperti nominati dalla giunta. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza della commissione una figura a ciò delegata dal responsabile del settore tra i propri collaboratori con la prescrizione che tale delegato non può svolgere, all’interno del comune, funzioni di natura urbanistico edilizia.
9. I pareri della commissione vengono espressi a maggioranza dei voti; in caso di parità, , prevale il parere del Presidente.
10. Al fine di garantire il necessario coordinamento intersettoriale e il rispetto di principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, potrà partecipare alla seduta, senza diritto di voto, il responsabile del settore urbanistica ed edilizia
11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, contenente le "Disposizioni finali" si precisa altresì che *"La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Art. 14bis Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si segue il procedimento di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.e i. e del D.P.R. 139/2010, nel rispetto altresì delle ulteriori specificazioni contenute nei successivi commi del presente articolo,
2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all’ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio (scia, dia, permesso di costruire), il procedimento relativo all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alla norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, potrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.
3. Qualora, il progetto subisca, successivamente alla presentazione, variazioni che comportino delle modifiche all’aspetto esteriore dello stesso, dovrà essere richiesta e ottenuta una nuova autorizzazione paesaggistica al fine di garantire che il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica siano coerenti.
4. Non si procederà con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche riferite a interventi edilizi che siano in contrasto con le norme urbanistico edilizie.
5. L’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento. Qualora l’autorizzazione paesaggistica riguardi interventi soggetti a dia, scia, permesso di costruire, gli elaborati devono essere corrispondenti e comunque coerenti con quelli del titolo edilizio.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 139/2010, il responsabile del servizio della tutela del paesaggio redige la relazione tecnica di cui all’articolo 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e/o la verifica della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento di cui all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 139/2010 e sottopone tale relazione/verifica all’attenzione della Commissione locale per il paesaggio.
7. La commissione locale per il paesaggio, esaminata la relazione istruttoria di cui al precedente comma, esprime le proprie valutazioni sull’intervento.
8. Le valutazioni della Commissione locale del paesaggio devono essere argomentate e motivate sia nel caso in cui la commissione esprima considerazioni favorevoli all’intervento, sia nel caso in cui valuti negativamente il progetto e, infine, anche nel caso in cui preveda specifiche prescrizioni.
9. Le valutazioni della commissione locale del paesaggio precedono l’invio della documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante di cui all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010 e art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. La nota con cui viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante della stessa, nota che viene trasmessa per conoscenza anche agli interessati nelle modi e nelle forme già stabilite al precedente articolo 4 bis del presente regolamento, conterrà anche le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.
10. Qualora la Soprintendenza esprima il proprio parere vincolante nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata,

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale **n. del**
**“Regolamento edilizio: Variante - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14
sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”**

l’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del parere della Soprintendenza anche nell’ipotesi in cui queste risultino in contrasto o non coerenti con le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.

11. Qualora la Soprintendenza non abbia reso il proprio parere vincolante nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, e decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ai sensi del comma 9 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni/prescrizioni/considerazioni espresse dalla Commissione locale per il paesaggio.

12. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza e/o della Commissione locale per il paesaggio contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

CITTÀ DI SPINEA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO EDILIZIO

ESTRATTO – ARTT. 13–14–14 BIS -

TESTO MODIFICATO

Capo III° Commissione locale per il paesaggio (art. 45 nonies L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 11 della L.R. 10/2011) e norme procedurali per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del D.Lgs. 42/2004

Art. 13 Attribuzioni della commissione locale per il paesaggio (*adeguato all’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015*)

1. Al fine di garantire un’adeguata tutela del paesaggio degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004, viene istituita la commissione locale per il paesaggio.

2. Le competenze della Commissione locale del paesaggio sono quelle indicate nell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 punto 2 “Competenze” (ed eventuali successive modifiche e integrazioni) ¹, con le precisazioni/integrazioni indicate ai commi successivi del presente articolo.

3. Sono altresì indicate, a integrazione di quanto richiamato al precedente comma 2 del presente articolo, le seguenti specificazioni/integrazioni in relazione alle competenze della Commissione locale del paesaggio:

☐ verranno valutate dalla Commissione locale del paesaggio le richieste di interventi edilizi che alterano l’aspetto esteriore di edifici ricadenti all’interno di ambiti sottoposti a vincoli paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

¹ L’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio” (atto di indirizzo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 45 ter, comma 6, lettera f), al punto 2 prevede quanto segue:

“2. Competenze

1. La Commissione esprime pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell’articolo 146, comma 7 e dell’articolo 147 del decreto legislativo n.42 del 2004, nonché ai sensi del DPR 9 luglio 2010 n.139, “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”. Esprime altresì i pareri relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004.”.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale **n. del**
“Regolamento edilizio: Variante - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14 sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”

- ☐ verranno valutati dalla Commissione locale del paesaggio i piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardati zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - ☐ verranno valutati dalla Commissione locale del paesaggio i comparti edificatori, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;
 - ☐ verranno valutati dalla Commissione locale del paesaggio gli interventi pubblici e/o d’interesse pubblico., riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all’interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
4. L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l’acquisizione di un parere per l’assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D.Lgs. 42/2004 e dalla normativa regionale.

Art. 14 Composizione e funzionamento della commissione locale per il paesaggio (adeguato all’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015)

1. La commissione è composta da quattro membri, nominati con deliberazione della Giunta comunale [(il provvedimento di nomina deve avere i contenuti di cui al punto 3 comma 2 seconda frase dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni²)], esperti in materia di tutela del paesaggio in possesso di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica, materie artistico - monumentali o equipollenti e di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio rientranti nella categorie di cui al punto 3 comma 1 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015³ ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
2. I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale e comunque non più di cinque anni ai sensi del punto 6 comma 1 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 (ed eventuali successive modifiche e integrazioni). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato come previsto dal comma 2 del punto 6 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015⁴ (fatte salve sue successive ed eventuali modifiche e integrazioni).
3. I componenti nominati possono essere ri-confermati una sola volta (punto 6 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015⁵), anche nel caso in cui abbiano svolto l’incarico solo per parte del periodo di durata del mandato. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute

²L’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio” al punto 3 prevede quanto segue:

“3. Componenti della Commissione.

1. Possono essere nominati componenti della commissione:
 - a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;
2. Ciascun ente delegato individua l’organo competente alla nomina dei componenti della Commissione. Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.”.

³ Si veda nota precedente.

⁴ L’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio”, al punto 6 prevede quanto segue:

“6. Durata e compensi

1. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica non più di cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
3. Gli eventuali oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dell’ente o degli enti che l’hanno istituita. Ciascun ente, con apposito provvedimento, può determinare le relative spese di segreteria da porre a carico di colui che presenta la pratica.”.

⁵ Si veda nota precedente.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. del
**“Regolamento edilizio: Variante - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14
sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”**

consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.

4. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione

5. Non possono essere nominati a fare parte della commissione (in conformità con quanto prescritto dal punto 4 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015⁶):

☐ coloro che fanno parte d’organi elettivi dell’amministrazione Comunale (consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado;

☐ coloro che fanno parte della eventuale Commissione edilizia e/o Urbanistica, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale;

☐ i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull’argomento da esaminare;

☐ parente di primo secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.

6. I componenti della commissione non possono partecipare ed esprimere le proprie valutazioni in relazione a progetti da loro presentati, né possono prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.

7. La commissione è convocata dal responsabile del procedimento tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e-mail) con utilizzo di posta certificata almeno due giorni prima rispetto alla data della seduta. La commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio presidente. Il presidente della commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione. La Commissione può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio (punto 5 commi 1, 3, 5 dell’allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015⁷).

8. Per la validità delle sedute della commissione, devono intervenire il presidente e almeno due degli altri tre componenti. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza della commissione uno degli altri tre componenti a ciò delegato dal presidente assente.

9. I pareri della commissione vengono espressi a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il parere del Presidente.

10. Al fine di garantire il necessario coordinamento intersettoriale e il rispetto di principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, potrà partecipare alla seduta, senza diritto di voto, il responsabile del settore urbanistica ed edilizia e/o il responsabile del procedimento.

11. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, contenente le "Disposizioni finali" si precisa altresì che *"La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

⁶ L’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio”, al punto 4 prevede quanto segue:

“4. Incompatibilità

1. La carica di componente Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale

2. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.”.

⁷ L’ allegato A alla d.G.r.V. n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio”, al punto 5 prevede quanto segue:

“5. Modalità di funzionamento

1. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.

2. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento.

3. Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.

4. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato.

5. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.

6. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.”.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale n. del
**“Regolamento edilizio: Variante - Modifica artt. 13 – 14 e 14 bis - Adeguamento degli articoli 13 e 14
sulla Commissione locale per il paesaggio alla d.G.r.V. n. 2037 del 23.12.2015 e dell’articolo 14 bis sul
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla normativa sopravvenuta ”**

Art. 14bis Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si segue il procedimento di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.e i. e del D.P.R. 139/2010, nel rispetto altresì delle ulteriori specificazioni contenute nei successivi commi del presente articolo,

2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all’ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio (scia, dia, permesso di costruire), il procedimento relativo all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alla norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, potrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.

3. Qualora, il progetto subisca, successivamente alla presentazione, variazioni che comportino delle modifiche all’aspetto esteriore dello stesso, dovrà essere richiesta e ottenuta una nuova autorizzazione paesaggistica al fine di garantire che il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica siano coerenti.

4. (ELIMINATO)⁸

5. L’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento. Qualora l’autorizzazione paesaggistica riguardi interventi soggetti a dia, scia, permesso di costruire, gli elaborati devono essere corrispondenti e comunque coerenti con quelli del titolo edilizio.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 139/2010, il responsabile del servizio della tutela del paesaggio redige la relazione tecnica di cui all’articolo 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e/o la verifica della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento di cui all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 139/2010 e sottopone tale relazione/verifica all’attenzione della Commissione locale per il paesaggio.

7. La commissione locale per il paesaggio, esaminata la relazione istruttoria di cui al precedente comma, esprime le proprie valutazioni sull’intervento.

8. Le valutazioni della Commissione locale del paesaggio devono essere argomentate e motivate sia nel caso in cui la commissione esprima considerazioni favorevoli all’intervento, sia nel caso in cui valuti negativamente il progetto e, infine, anche nel caso in cui preveda specifiche prescrizioni.

9. Le valutazioni della commissione locale del paesaggio precedono l’invio della documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante di cui all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010 e art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. La nota con cui viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante della stessa, nota che viene trasmessa per conoscenza anche agli interessati nelle modi e nelle forme già stabilite al precedente articolo 4 bis del presente regolamento, conterrà anche le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.

10. Qualora la Soprintendenza esprima il proprio parere⁹ nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, l’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del parere della Soprintendenza anche nell’ipotesi in cui queste risultino in contrasto o non coerenti con le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.

11. Qualora la Soprintendenza non abbia reso il proprio parere vincolante¹⁰ nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, e decorsi inutilmente i termini indicati nella normativa soprarichiamata, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ai sensi del comma 9 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e del comma 7 dell’articolo 4 del d.P.r. 139 del 9 luglio 2010 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni/prescrizioni/considerazioni espresse dalla Commissione locale per il paesaggio.

12. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza e/o della Commissione locale per il paesaggio contengano/contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

⁸ Si è eliminato quanto indicato nel testo precedente ovvero “Non si procederà con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche riferite a interventi edilizi che siano in contrasto con le norme urbanistico edilizie.”.

⁹ Il testo precedente (si veda testo vigente) aggiungeva al sostantivo “parere” l’attributo “vincolante”; si ritiene che sia corretto eliminare l’aggettivo “vincolante” in quanto, ai sensi articolo 4 comma 10 del d.P.r. 139 del 9 luglio 2010, per i casi di cui alla procedura semplificata, il parere non risulta vincolante. Si ritiene quindi preferibile usare il termine più generico di “parere” anziché “parere vincolante”.

¹⁰ Anche in questo caso, il testo precedente aggiungeva al sostantivo “parere” l’attributo “vincolante”; pe motivazioni analoghe a quanto indicato nella nota precedente, si ritiene corretto eliminare l’aggettivo “vincolante”.